

*Azienda Provinciale*  *per i Servizi Sanitari*  
*Provincia Autonoma di Trento*

**Direzione Cura e Riabilitazione**

**Servizio Prestazioni e rapporti con i soggetti accreditate**

Responsabile: Enrico Campregher

via Degasperì, 79 - 38100 Trento

tel. 0461 902841 - fax 0461 904104

Prot. 7-05/00076220...CE/EB

Trento, 19 NOV. 2008

OGGETTO: assistenza odontoiatrica ex l.p. 22/2008 – Nota SBV del 27/10/08.

Egr. dr. Giorgio Martini

Segr. Prov.le SBV

Via 4 novembre 23

38016

MEZZOCORONA

e, p.c.

Assessorato alle Politiche per la Salute

Servizio Economia e programmazione sanitaria

Via Gilli 4

38100

TRENTO

Al Coordinatore del Dipartimento

Odontostomatologia

Si riscontra la Vs. nota in oggetto (ns. prot. 0064259 del 27.10.2008), che si trasmette in allegato, in relazione alla quale si esprimono le seguenti valutazioni.

a) Voci tariffarie

In ordine all'eventuale incongruenza/interpretazione/inserimento/esclusione di voci prestazionali nel tariffario provinciale di cui al punto 5.2 delle direttive attuative della l.p. 22/2007 (delibera G.P. 1886/08 e s.m.), quest'Azienda rimette la questione all'Assessorato alle Politiche per la salute, dichiarandosi fin d'ora disponibile a fornire ogni supporto tecnico ritenuto necessario dal competente Assessorato.

b) Prenotazione visite

Al riguardo s'informa che questa Amministrazione, in virtù di specifiche disposizioni di legge (art. 3, c. 15 D.lgs 194/1998), è tenuta ad addebitare il costo della prestazione (tariffa) nei confronti dell'utente non esente, che non disdice le prestazioni specialistiche prenotate, entro le ore 10 del giorno precedente a quello di prenotazione.

Tale disciplina è comune per le strutture pubbliche e private accreditate operanti nell'ambito del SSN nonché convenzionate per l'attività specialistica ambulatoriale.



Nel caso in specie, applicandosi l'ordinamento generale, gli studi odontoiatrici privati convenzionati ex l.p. 22/2007 sono tenuti ad addebitare l'onere all'utente che non disdice in tempo la prenotazione, fatti salvi i casi di esenzione.

Resta inteso che la PAT potrà definire diversa disposizione, sul presupposto che la l.p. 22/2007 riguarda un livello assistenziale autonomo ed aggiuntivo rispetto ai LEA nazionali.

c) ENPAM

Quest'Azienda ha da tempo espresso alla Provincia proprie valutazioni in ordine alla contribuzione previdenziale ENPAM che assoggetterebbe i compensi spettanti ai professionisti privati convenzionati ex l.p. 22/2007.

Al riguardo si rimane in attesa di formali istruzioni operative circa la modalità e la % di assoggettamento dei compensi, in quanto la fattispecie a suo tempo definita dal DM 119/1988, non è più applicabile.

Preme infine sottolineare che le tematiche sopraindicate, che peraltro si aggiungono ad altre espresse da quest'APSS in fase di avvio della l.p. 22/2007, dovrebbero essere possibilmente chiarite prima della stipula dei contratti negoziali, in modo da consentire il corretto ed omogeneo decollo dell'attività convenzionata.

Si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

DIREZIONE CURA E RIABILITAZIONE

Dr. Enrico Baldantoni

Allegato 1

